

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO

(Codice interno: 406961)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 238 del 31 ottobre 2019

Approvazione del nuovo modello regionale di comunicazione di locazione turistica, ai sensi dell'articolo 27 bis della L.R. n. 11/2013. Revoca del precedente modello di comunicazione di locazione turistica approvato con Decreto Direttore Direzione Turismo n. 56 del 19.3.2019.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si approva il nuovo modello regionale di comunicazione alla Regione dei dati degli alloggi dati in locazione turistica (art. 27 bis della legge regionale n. 11/2013) e si revoca il precedente modello di comunicazione.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- l'art.27 bis della L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto*" disciplina gli obblighi informativi alla Regione riguardanti gli alloggi dati in locazioni turistica;
- il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n.56 del 19 marzo 2019 ha approvato il modello regionale di comunicazione di locazione turistica, in attuazione dell'art.27 bis della L.R.n.11/2013;

CONSIDERATO CHE

- la comunicazione di locazione turistica deve essere effettuata in via telematica ai sensi dell'art.3 bis della l.n.241/1990 dai locatori, siano essi soggetti imprenditoriali o non imprenditoriali;
- nel BUR n.105 del 20 settembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento regionale 10 settembre 2019 n.2 "*Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (art.27 bis, comma 4, della L.R. 14 giugno 2013, n.11)*";
- l'art.12 del Regolamento n.2/2019 dispone l'entrata in vigore del Regolamento nel sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione e quindi in data 19 novembre 2019;
- l'art. 4 del citato Regolamento prevede un modello regionale di comunicazione di locazione turistica, approvato con Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo, con il seguente contenuto: i dati che consentono in modo univoco di identificare il locatore; i dati che consentono in modo univoco di identificare l'alloggio dato in locazione; il periodo della locazione; il numero di camere e di posti letto, ivi compresi quelli temporanei;

RITENUTO OPPORTUNO

- prevedere l'inserimento facoltativo dei dati catastali nel modello di comunicazione di locazione turistica, per agevolare l'identificazione in modo univoco dell'alloggio dato in locazione;
- prevedere l'inserimento nel citato modello del numero di eventuali letti temporanei, per maggiore chiarezza nel conteggio totale del numero dei posti letto dell'alloggio dato in locazione;
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, contenuto nell'**Allegato A**) al presente provvedimento, con la relativa scheda dettaglio **A**, da presentare alla Regione, quale comunicazione di locazione turistica, ai sensi dell'art.27 bis della L.R. 14 giugno 2013, n. 11 e dell'art.4 del citato Regolamento;
- disporre che il nuovo modello regionale di comunicazione, contenuto nell'**Allegato A**) è obbligatorio dal 19 novembre 2019, in quanto data di entrata in vigore del Regolamento regionale n.2/2019
- revocare, perché non più aggiornato con le presenti modifiche, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, il precedente modello regionale di comunicazione di locazione turistica contenuto nell'**Allegato A** al Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 56/2019, con efficacia revocatoria decorrente dal 19 novembre 2019, per coordinamento con la

data iniziale di efficacia del nuovo modello di comunicazione;

RITENUTO OPPORTUNO

- confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle comunicazioni di locazione turistica presentate alla Regione, in conformità al citato Allegato A del Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 56/2019, prima del 19 novembre 2019;

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

- la procedura telematica per la compilazione del modulo di comunicazione di locazione turistica è accessibile già dalla data del presente decreto nel portale regionale www.veneto.eu-area operatori

RITENUTO OPPORTUNO

- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/ ;

- VISTI la legge n. 241/1990; il D.lgs. n. 82/2005, il DPR n. 445/2000; il DPR n.160/2010; la L.R.n.11/2013; il Regolamento regionale 10 settembre 2019 n.2; il Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 56 del 2019;


decreta

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale di comunicazione di locazione turistica contenuto nell'**Allegato A)** al presente provvedimento, con la relativa scheda di dettaglio;
2. di disporre, per i motivi citati in premessa, che il nuovo modello regionale di comunicazione di locazione turistica contenuto nell'**Allegato A)** al presente provvedimento è obbligatorio dal 19 novembre 2019;
3. di revocare il precedente modello regionale di comunicazione di locazione turistica, contenuto nell'Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n.56 del 19 marzo 2019, con efficacia revocatoria decorrente dalla data del 19 novembre 2019;
4. di confermare, conseguentemente, la validità formale delle comunicazioni di locazione turistica presentate alla Regione, in conformità al citato Allegato A del Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 56/2019, prima del 19 novembre 2019;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che la procedura telematica per la compilazione del modulo di comunicazione di locazione turistica è accessibile già dalla data del presente decreto nel portale regionale www.veneto.eu-area operatori
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.

Mauro Giovanni Viti


238

Allegato A al Decreto n. del 31 OTT. 2019

 REGIONE DEL VENETO	LOCAZIONE TURISTICA <small>L.R. 11/2013 artt. 13 e 27 bis.</small>
<p style="text-align: center;">SI IMPEGNA</p> <p>- a trasmettere attraverso il Sistema Informativo Regionale Turistico (SIRT) i dati statistici delle persone ospitate (vedi nota RILEVAZIONE STATISTICA ISTAT).</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,</p> <p>- che i dati riportati nella comunicazione di locazione e nei relativi allegati, sono rispondenti al vero;</p> <p>- di aver preso visione dell' <i>Informativa sul trattamento dei dati personali</i> di cui al Regolamento 2016/679/UE - GDPR e della nota informativa relativa alla <i>rilevazione statistica ISTAT</i> in calce;</p> <p>- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 75 D.P.R.445/2000: "Qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti da provvedimenti emanati sulla base della dichiarazione non veritiera".</p> <p>- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".</p> <p style="text-align: center;">ALLEGA</p> <p>- SCHEDE DETTAGLIO (allegato A) - N° schede _____</p> <p>- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' (se il modello non è presentato con firma digitale o Pec)</p> <p>Data: _____ Firma _____</p>	
<p>RILEVAZIONE STATISTICA ISTAT</p> <p>I dati dichiarati nel presente modulo sono utilizzati anche per la registrazione al Sistema Informativo Turistico Regionale e la password di accesso sarà comunicata alla casella e-mail dichiarata nel presente modulo nel riquadro "DATI DEL LOCATORE".</p> <p>La registrazione al Sistema Informativo Turistico Regionale consente di effettuare via Internet la registrazione dei dati delle persone ospitate di rilevazione statistica dell'ISTAT, nonché di utilizzare eventuali altre applicazioni per la registrazione di informazioni turistiche.</p> <p>I locatori sono tenuti a trasmettere i dati degli ospiti necessari alla rilevazione statistica dell'ISTAT, come stabilito dalla L.R. 11/2013 e indicato nella DGR 881/2015, entro i 10 giorni lavorativi del mese successivo.</p> <p>Informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, sul trattamento dei dati personali dei locatori di alloggi dati in locazione turistica, ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. n. 11/2013.</p> <p>In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati relativi ai procedimenti di registrazione ed aggiornamento della banca dati anagrafica regionale, delle comunicazioni di locazione turistica, delle relative variazioni di dati, nonché di chiusura, ai sensi degli articoli 13 e 27 bis della L.R.n.11/2013, è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato per la Regione del Veneto al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596/2018, è il Direttore della Direzione regionale Turismo. Il Responsabile della Protezione dei dati Data Protection Officer per la Regione del Veneto, a cui potrà rivolgersi l'interessato per le questioni relative ai trattamenti di dati che lo riguardano, ha sede a Palazzo Scarlman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente comunicazione, con modalità informatiche e cartacee. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ai sensi degli articoli 13 e 27 bis della L.R. 11/2013. Le finalità del trattamento dei dati sono la registrazione al sistema informativo turistico, la verifica dei dati comunicati; la conoscenza dell'offerta turistica veneta, la rilevazione statistica dei dati in forma aggregata, l'informazione turistica, l'archiviazione (protocollo e conservazione documentale). La categoria di dati personali oggetto di trattamento è quella dei dati comuni anagrafici (ex art. 9 Reg. (UE) 2016/679). L'interessato ha l'obbligo di fornire nella comunicazione i dati personali ed in caso di mancanza dei suddetti dati la comunicazione è incompleta, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art.27 bis della L.R.n.11/2013. All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione regionale Turismo e delle Unità Organizzative regionali territorialmente competenti per le strutture ricettive, previste dalla DGR n.1997/2018 e successive modifiche. Anche i dati riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione o nella e mail della struttura ricettiva turistica, potranno eventualmente essere diffusi dalla Regione del Veneto, in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 11/2013, per finalità di informazione turistica. I dati potranno essere comunicati ai Comuni competenti per territorio per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi dell'art.27 bis della L.R.n.11/2013 nonché a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Ai di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi terzi extra Ue. I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. a) del Reg. 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di proporzionalità dell'azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. L'interessato ha il diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendo gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg 2016/679/UE). L'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Reg. 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale automatizzato né ad alcuna forma di profilazione.</p>	
<p>DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA: - SCHEDE DETTAGLIO - COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' (se non trasmessa con firma digitale o pec)</p>	

238

Allegato A al Decreto n. del 31 OTT. 2019

 REGIONE DEL VENETO		LOCAZIONE TURISTICA <small>L.R. 11/2013 artt. 13 e 27 bis.</small>									
ALLEGATO A Alloggi in locazione scheda dettaglio n. <input type="text"/>											
Cognome _____ nome _____ gli alloggi sotto specificati sono situati nel COMUNE di: _____											
								Dati catastali facoltativi			
	Via	n. civico	Int.	Periodo ^(*) apertura (A/S)	numero camere	posti letto	di cui temp. (**)	Sez.	Foglio	Map.	Sub
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
Riepilogo capacità ricettiva		n. totale alloggi <input type="text"/>		tot. camere <input type="text"/>		tot. posti letto <input type="text"/>		di cui temporanei <input type="text"/>			
(*) indicare "A" oppure "S" A= annuale S = stagionale con riferimento ai periodi specificati nella prima pagina (**) indicare i posti letto temporanei comunque già inclusi nel conteggio della voce totale posti letto.											
Data: _____ Firma: _____											
NOTA: IL DICHIARANTE è tenuto alla comunicazione dei dati statistici della persona ospitata come previsto dall'art. 27 bis della L.R. 11/2013 (entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo)											
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA: - SCHEDE DETTAGLIO - COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' (se non trasmessa con firma digitale o pec)											

(Codice interno: 406962)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 239 del 31 ottobre 2019

Approvazione di disposizioni procedurali in materia di obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica, ai sensi degli articoli 5, 10 e 11 del Regolamento regionale n.2/2019 e dell' articolo 27 bis della L.R. 14 giugno 2013, n. 11.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

In attuazione del Regolamento regionale n.2/2019, si approvano le disposizioni procedurali in materia di obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica, con efficacia dal 19.11.2019, per consentire ai locatori di accedere alla procedura regionale di rilevazione statistica e di aggiornare la banca dati, nonché per consentire ai Comuni di accedere alle informazioni della banca dati anagrafica regionale.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 bis della L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto*" disciplina gli obblighi informativi alla Regione riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica;
- nel BUR n. 105 del 20 settembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento regionale 10 settembre 2019 n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (art. 27 bis, comma 4, della L.R. 14 giugno 2013, n. 11)";
- l'art. 12 del Regolamento n. 2/2019 dispone l'entrata in vigore del Regolamento nel sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione e quindi in data 19 novembre 2019;
- l'art. 4 del citato Regolamento prevede un modello regionale di comunicazione di locazione turistica, che il locatore deve inviare alla Regione, con il seguente contenuto: i dati che consentono in modo univoco di identificare il locatore; i dati che consentono in modo univoco di identificare l'alloggio dato in locazione; il periodo della locazione; il numero di camere e di posti letto, ivi compresi quelli temporanei;
- il comma 1 dell'art. 5 del citato Regolamento dispone che a seguito della comunicazione di locazione turistica l'alloggio viene registrato in anagrafe e il locatore riceve all'indirizzo e-mail indicato nella comunicazione di locazione turistica le credenziali di accesso e le indicazioni per accedere alla procedura regionale di rilevazione statistica, secondo le modalità approvate con decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo;
- il comma 1 dell'art. 10 del citato Regolamento dispone che il Comune, al fine del controllo dei dati nelle comunicazioni di locazione turistica, nonché dei codici identificativi degli alloggi pubblicizzati, può chiedere l'accesso alle informazioni della banca dati anagrafica regionale, secondo le procedure individuate con decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo;
- il comma 2 dell'art. 11 del citato Regolamento dispone che con decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo sono determinate le modalità di aggiornamento della banca dati anagrafica regionale;

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, nell'**Allegato A**) al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 5, 10 e 11 del citato Regolamento, le disposizioni procedurali in materia di obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica, per consentire ai locatori turistici di accedere alla procedura regionale di rilevazione statistica, ai Comuni di accedere alle informazioni della banca dati anagrafica regionale ed ai citati locatori di aggiornare la suddetta banca dati;
- disporre che le disposizioni procedurali, attuative degli articoli 5, 10 e 11 del Regolamento regionale n. 2/2019, contenute nell'**Allegato A**) al presente provvedimento siano obbligatorie dal 19 novembre 2019, per coordinamento con la data di entrata in vigore del citato Regolamento che le prevede;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

RITENUTO OPPORTUNO pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo;

VISTI:

- la L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 82/2005;

- il D.P.R. n. 445/2000;
- il D.P.R. n.160/2010;
- la L.R. n.11/2013;
- il Regolamento regionale 10 settembre 2019, n.2;

decreta

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, nell'**Allegato A)** al presente provvedimento, le disposizioni procedurali in materia di obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica, ai sensi degli articoli 5, 10 e 11 del Regolamento regionale n.2/2019;
2. di disporre, per i motivi citati in premessa, che le disposizioni procedurali, contenute nell'**Allegato A)** al presente provvedimento siano obbligatorie dal 19 novembre 2019;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo.

Mauro Giovanni Viti

Allegato A al Decreto n. 239 del 31 ottobre 2019

pag. 1/3

**Disposizioni procedurali in materia di obblighi informativi
riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica,
ai sensi degli articoli 5, 10 e 11 del Regolamento regionale n. 2/2019****A) Accesso alla procedura regionale di rilevazione statistica e registrazione dei dati degli ospiti**

Con riferimento a ciascun mese di apertura della locazione turistica, i locatori – entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo – devono registrare tutti i dati degli ospiti, come richiesto dall'ISTAT, caricando gli arrivi e partenze relativi a ciascun giorno di calendario; è comunque possibile anche effettuare quotidianamente l'aggiornamento degli arrivi e partenze.

La procedura di rilevazione statistica consente due diverse modalità di registrazione dei dati:

- **INSERIMENTO DIRETTO** (modalità on-line): viene effettuato attraverso la procedura informatica regionale che consente l'inserimento dei dati di arrivo e partenza degli ospiti, accedendo al portale regionale www.veneto.eu-area operatori
- **TRASMISSIONE DI FILE** (modalità off-line): è dedicata esclusivamente ai locatori che utilizzano un proprio sistema gestionale (software) di registrazione degli ospiti; in tal caso il sistema gestionale del locatore deve generare un file dati per ogni giorno di apertura (è necessario un intervento sul proprio software per la generazione di tali file); le specifiche tecniche del file da trasmettere sono indicate nel documento: Tracciato record off line accessibile dal sito www.regione.veneto.it/web/turismo/indicazioni-operative
-

B) Obblighi di pubblicazione e di esposizione del codice identificativo di ciascun alloggio

A ciascun alloggio registrato in anagrafe è assegnato automaticamente dalla procedura telematica un unico codice identificativo; il codice è visibile, accedendo alla procedura di rilevazione statistica nel portale, nella scheda anagrafica alloggi; ciascun locatore può visualizzare solo i codici identificativi dei suoi alloggi dati in locazione.

Per ciascun alloggio dato in locazione turistica, il locatore deve:

- a) pubblicare il codice identificativo assegnato dalla procedura telematica nelle parti informative relative all'alloggio presenti sulle piattaforme digitali o sui siti internet di prenotazione ricettiva,
- b) esporre il codice identificativo assegnato dalla procedura telematica su una targa affissa in modo ben visibile all'ingresso esterno dell'edificio che comprende l'alloggio, secondo le modalità indicate dall'art. 9 del Regolamento regionale n. 2/2019; ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993, art. 17, co. 1, lett. i), si dà atto che tale targa è esente dall'imposta di pubblicità, perché si tratta di targa la cui esposizione è obbligatoria per disposizione di legge.

Per le sole locazioni che il **19 novembre 2019**, data di entrata in vigore del Regolamento regionale n.2/2019, sono temporaneamente chiuse in conformità ai periodi di apertura/chiusura comunicati alla Regione del Veneto:

- l'obbligo di pubblicazione del codice identificativo va assolto nei termini di cui al successivo punto C) solo se gli alloggi sono comunque presenti sulle piattaforme digitali o sui siti internet di prenotazione ricettiva;
- l'obbligo di esposizione della targa con il codice identificativo va assolto entro il giorno precedente il

Allegato A al Decreto n. 239 del 31 ottobre 2019

pag. 2/3

primo periodo di apertura successivo al 19 novembre 2019.

C) Termini entro i quali devono essere adempiuti gli obblighi di pubblicazione e di esposizione del codice identificativo di ciascun alloggio**1) Alloggi oggetto di nuova comunicazione**

Per tutti gli alloggi dati in locazione turistica oggetto di comunicazione di locazione turistica successiva alla data del presente Decreto, gli obblighi di pubblicazione del codice identificativo sulle piattaforme digitali o sui siti internet di prenotazione ricettiva e gli obblighi di esposizione su targa affissa all'ingresso esterno dell'edificio devono essere assolti **entro 30 giorni** dalla data di protocollazione da parte della Regione della comunicazione di locazione turistica. La data di protocollazione della comunicazione di nuova locazione turistica è comunicata ai Comuni per i controlli di competenza.

2) Alloggi in locazione già registrati

Tutti gli alloggi oggetto di comunicazione di locazione turistica anteriore alla data del presente Decreto sono già registrati nella procedura telematica. Prima della previsione normativa del codice unico identificativo, tuttavia, la comunicazione di locazione turistica e la registrazione in procedura potevano essere:

- a) specifiche per singola unità abitativa: in questo caso la procedura telematica assegna automaticamente il codice identificativo a ciascun alloggio;
- b) cumulative in un'unica posizione anagrafica di tutte le camere e i posti letto di più unità abitative (ad esempio, quando gli alloggi sono tutti in uno stesso edificio): in questo caso la procedura non assegna il codice finché il locatore non inserisce in procedura – per ciascuna unità abitativa – i dati aggiornati relativi a: indirizzo, numero di camere, numero di posti letto, periodo di locazione.

Accedendo alla procedura di rilevazione statistica nel portale regionale www.veneto.eu-area operatori, tutti i locatori di alloggi già registrati possono verificare, consultando i dati della scheda anagrafica alloggi, se gli alloggi sono registrati per singola unità abitativa con assegnazione del codice identificativo di ciascuno o se sono registrati cumulativamente e quindi senza assegnazione dei necessari codici identificativi.

2.a) Alloggi già registrati con codice identificativo assegnato

I locatori di alloggi con il codice identificativo già assegnato in procedura devono pubblicare ed esporre il codice identificativo nei modi indicati al precedente punto B) **entro il 15 dicembre 2019**.

2.b) Alloggi già registrati senza codice identificativo assegnato

Il codice identificativo degli alloggi non è visibile se nella banca dati anagrafica regionale risultano inserite posizioni anagrafiche cumulative di più alloggi per lo stesso locatore, come, ad esempio, quando gli alloggi sono tutti ubicati all'interno dello stesso edificio e registrati in unica posizione anagrafica cumulativa di tutti i posti letto e di tutte le camere dell'edificio.

In questo caso, per visualizzare il codice identificativo di ciascun alloggio, il locatore deve prima aggiornare la suddetta banca dati, in conformità agli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale n. 2/2019. A tale scopo il locatore deve:

1. accedere con le proprie credenziali alla procedura di registrazione arrivi e presenze dal portale regionale www.veneto.eu-area operatori;
2. visualizzare la scheda "Anagrafica alloggi" e procedere alla compilazione di un modulo di modifica, inserendo per ciascun alloggio, i dati aggiornati di indirizzo, di numero di camere, di numero di posti

Allegato A al Decreto n. 239 del 31 ottobre 2019

pag. 3/3

letto e del periodo di locazione ed eliminando la riga con i dati cumulati;

3. stampare il modello regionale in formato pdf di comunicazione di locazione turistica con i dati aggiornati;
4. inviare detto modello compilato all'indirizzo turismo@pec.regione.veneto.it.

Dopo che la comunicazione di locazione turistica aggiornata è stata validata dai competenti uffici della Direzione Turismo, la procedura telematica assegna automaticamente il codice identificativo a ogni alloggio registrato in anagrafe e il codice diventa visibile al locatore turistico quando accede alla procedura di rilevazione statistica, consultando i dati della scheda anagrafica alloggi nel portale citato.

I locatori di cui al presente punto quindi devono pubblicare ed esporre il codice identificativo nei modi indicati al precedente punto B) **entro il 31 dicembre 2019**.

D) Accesso dei Comuni alle informazioni della banca dati anagrafica regionale

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento regionale n. 2/2019, il Comune, al fine del controllo dei dati nelle comunicazioni di locazione turistica, nonché dei codici identificativi degli alloggi pubblicizzati, può chiedere l'accesso alle informazioni della banca dati anagrafica regionale delle locazioni turistiche secondo le procedure individuate con il presente decreto e di seguito descritte.

La richiesta va inviata al Direttore della Direzione regionale Turismo, tramite PEC, all'indirizzo turismo@pec.regione.veneto.it e deve indicare l'Ufficio competente alla vigilanza sugli alloggi in locazione turistica e il Responsabile del procedimento.

Le informazioni della banca dati anagrafica regionale degli alloggi in locazione turistica sono trasmesse in formato Excel all'indirizzo PEC indicato dal Comune, sono limitate alla competenza territoriale del Comune richiedente e consistono in:

1. data di protocollazione regionale della comunicazione di locazione turistica;
2. dati identificativi del locatore turistico, come indicati nella citata comunicazione;
3. dati identificativi dell'alloggio, come indicati nella citata comunicazione;
4. periodi apertura dell'alloggio, come indicati nella citata comunicazione;
5. codice identificativo dell'alloggio dato in locazione.

Si ricorda che il codice identificativo è assegnato automaticamente dalla procedura telematica soltanto dopo la validazione della comunicazione di locazione turistica da parte dei competenti uffici regionali.

La Regione non fornisce ai Comuni dati degli alloggi oggetto di comunicazioni di locazione turistica protocollate e ancora in fase istruttoria per la validazione. Per essi si deve fare riferimento alla data di protocollazione regionale della comunicazione di locazione turistica anche agli effetti degli obblighi dei locatori e dei controlli comunali, come sopra descritto.